

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 778)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1959
(V. Stampato n. 1597)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SEGNI)

col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

e col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 NOVEMBRE 1959

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1959, n. 769, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni colpiti dalla alluvione abbattutasi sulla costa del medio Adriatico nella prima decade del settembre 1959

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1959, n. 769, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni colpiti dalla alluvione abbattutasi sulla costa del medio Adriatico nella prima decade del settembre 1959.

ALLEGATO

Decreto-legge 30 settembre 1959, n. 769, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 30 settembre 1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di emanare norme per la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalla alluvione che si è abbattuta sulla costa del medio Adriatico nella prima decade del settembre 1959;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

DECRETA :

Art. 1

Nei comuni di Ancona, Numana, Sirolo, Civitanova Marche, Porto Recanati, Potenza Picena e Porto Santelpidio, il corso dei termini di prescrizione e dei termini di decadenza, scadenti dal 5 settembre 1959 al 31 ottobre 1959, è sospeso fino al giorno 31 ottobre 1959.

È parimenti sospeso fino al 31 ottobre 1959 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva emessi prima del 5 settembre 1959, scadenti tra il 5 settembre 1959 e il 31 ottobre 1959 e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1959

GRONCHI

SEGNI-GONELLA-TAVIANI-TAMBRONI

Visto: *Il Guardasigilli*: GONELLA